



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 305 DEL 26.09.2014

Oggetto: Sospensione temporanea dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto 5.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, rubricato “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, capo X bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui sono state adottate le misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del d.l. 83/2012 che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal

Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto l'art. 67 ter del d.l. 83/2012, che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, prevedendo, in particolare, che gli Uffici curino, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo;

Visto l'intesa 7 agosto 2012 sopra richiamata, la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 /er del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

Visto il DPCM 04.02.2013 che introduce la nuova procedura di richiesta e concessione di contributo per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma 06.04.2009;

Richiamato il Decreto n 1 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città L'Aquila, che disciplina le modalità di accesso alla nuova procedura per i Centri Storici di L'Aquila e Frazioni, mediante la presentazione di progetto parte-prima corredata da scheda parametrica e successivamente di progetto parte-seconda;

Vista la determinazione n. 231 del 23.07.2014 che ha adottato il Decreto n.5 **“Ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione privata”**;

Visto l'art. 1 del decreto 5 del 23/7/2014, recante norme sulla semplificazione delle istruttorie per i progetti presentati secondo la c.d. vecchia procedura;

Considerato che la finalità sottesa alle previsioni ivi contenute consiste nell'assicurare un più rapido compimento delle istruttorie della c.d. vecchia procedura, a vantaggio della più efficiente conclusione del processo di ricostruzione;

Considerato che le previsioni di cui al citato articolo sono volte alla mera semplificazione del procedimento istruttorio, senza incidere sui presupposti del diritto al contributo;

Considerata dunque necessaria una dettagliata chiarificazione delle modalità semplificate di esame dei progetti, nonché la necessità dell'Ufficio Speciale di dotarsi di strumenti idonei ad un corretto esame delle condizioni di danno e vulnerabilità degli immobili da ricostruire e riparare;

Considerato, infine, che tali modalità di esame semplificato devono essere precise in modo puntuale affinché non si creino disparità nell'esame del contributo ammissibile;

Per quanto sopra premesso e considerato il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila

DETERMINA

- la sospensione temporanea dell'applicazione di quanto disposto nell'art. 1 del decreto 5 sopra citato fino alla definizione della procedura per la sua applicazione;
- ordina la pubblicazione della presente determinazione sul sito dell'Ufficio Speciale della città di L'Aquila.

L'Aquila 26.09.2014

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione della città di L'Aquila



Paolo Aielli